

Compagnia del Coniglio Associazione Culturale

Estratto dallo Statuto

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1.

E' costituita un'Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Compagnia del Coniglio Associazione Culturale".

Art. 2.

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione "Compagnia del Coniglio Associazione Culturale" ha lo scopo di perseguire unicamente finalità di solidarietà sociale, si ispira ai principi di uguaglianza e di opportunità sanciti dalla Costituzione Italiana, ripudiando ogni forma di discriminazione.

L'associazione si propone come scopo principale la divulgazione e la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma e di rispondere alle necessità sociali presenti sul territorio locale progettando iniziative che hanno come obiettivo la creazione di momenti di animazione sociale, di spettacolo e di intrattenimento, valorizzando le risorse e le forme di organizzazione già presenti sul territorio, con particolare attenzione alla promozione e divulgazione della conoscenza della musica antica e tradizionale, nonché degli strumenti propri di questi generi musicali.

Nello specifico, l'associazione si pone l'obiettivo di:

- realizzare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche, musicali e culturali,
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, concorsi, saggi, concerti, ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- favorire la crescita culturale dei soci e sensibilizzare il pubblico anche attraverso iniziative di formazione musicale specifica, realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni non a scopo di lucro, istituti scolastici, istituzioni ecclesiali ed altre istituzioni, pubbliche e private,
- valorizzare le tradizioni popolari e religiose,
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale,
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione, di crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete,
- promuovere scambi culturali di manifestazioni e spettacoli con gruppi nazionali,
- organizzare e patrocinare manifestazioni a carattere locale, regionale e nazionale,
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni ritenute opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell'attività istituzionale dell'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle

stesse.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

Omissis

TITOLO II

I Soci

Art. 5.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'associazione stessa e, dietro presentazione di regolare domanda di ammissione, abbiano i requisiti idonei alla crescita dell'Associazione.

I nuovi soci sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego l'aspirante socio potrà ricorrere all'Assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Art. 6.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall'organo sociale.

Art. 7.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 8.

Il socio perde la sua qualifica e relativa anzianità per decesso, dimissioni, in presenza di inadempienza verso gli obblighi di versamento della quota sociale o in presenza di gravi motivazioni: le inadempienze verso gli obblighi di versamento saranno dichiarate dal Consiglio Direttivo, le gravi motivazioni saranno sancite dall'Assemblea dei soci.

Art. 9.

I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.

I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari.

Omissis